

CAMERA DEI DEPUTATI

N.369

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia
ambientale (369)

*(articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)*

Trasmesso alla Presidenza il 01 giugno 2011

SCHEMA DI REGOLAMENTO AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 4-QUATER DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122 PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO il regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004 e il regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 entrambi della Commissione europea, recanti modifiche rispettivamente al regolamento (CE) n. 68/2001 e al regolamento (CE) n. 70/2001, che in allegato riportano, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese, l'estratto della raccomandazione 2003/361/CE;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

VISTI gli artt. 25 e 38 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" e, in particolare, l'art. 2;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SENTITE le associazioni imprenditoriali;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazioni del Consiglio dei Ministri.....

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Emana
il seguente regolamento:

CAPO I
AMBITO DI RIFERIMENTO

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005. Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Art. 2
(Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;

b) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, e con le limitazioni indicate nella stessa tabella rispetto alla definizione di cui all'articolo 1.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lett. e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

Art. 3

(Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta una istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti che sono rimaste immutate:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- e) la localizzazione dello scarico.

2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente comma non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 4

(Semplificazione della documentazione di impatto acustico)

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali e di spettacolo, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In

tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, la documentazione di cui all'art. 8 commi 2, 3, 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 predisposta da un tecnico competente in acustica.

CAPO IV **DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

Art. 5.

(Sportello unico per le attività produttive)

1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160.

Art. 6

(Monitoraggio)

1. I Ministeri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento.



2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATI

Allegato A

Criteria di assimilazione alle acque reflue domestiche

Tabella 1.

	<i>Parametro/sostanza</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Valore limite di emissione</i>
1	<i>Portata</i>	<i>mc/giorno</i>	≤ 15
2	<i>pH</i>		5,5-9,5
3	<i>Temperatura</i>	C°	≤ 30
4	<i>Colore</i>		Non percettibile con diluizione 1 : 40
5	<i>Materiali grossolani</i>		Assenti
6	<i>Solidi Sospesi Totali</i>	<i>mg/l</i>	≤ 700
7	<i>BOD5 (come ossigeno)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 300
8	<i>COD (come ossigeno)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 700
9	<i>Rapporto COD / BOD5</i>		$\leq 2,2$
10	<i>Fosforo totale (come P)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 30
11	<i>Azoto ammoniacale (come NH4)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 50
12	<i>Azoto nitroso (come N)</i>	<i>mg/l</i>	$\leq 0,6$
13	<i>Azoto nitrico (come N)</i>	<i>mg/l</i>	≤ 30
14	<i>Grassi e oli animali/vegetali</i>	<i>mg/l</i>	≤ 40
15	<i>Tensioattivi</i>	<i>mg/l</i>	≤ 20

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.

Tabella 2.

Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

	ATTIVITA'
1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismo, campeggi
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3	Attività ricreativa
4	Attività turistica
5	Attività sportiva
6	Attività culturale
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
8	Attività informatica
9	Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³ al momento di massima attività
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività.
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14	Case di riposo (senza cure mediche)
15	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottigliere con somministrazione
16	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
17	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
18	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali).

19	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
20	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.
21	Vendita al minuto di generi di cura della persona
22	Palestre
23	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.
24	Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
25	Ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
26	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.
27	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
28	Agenzie di viaggio
29	Call center
30	Attività di intermediazione assicurativa
31	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
32	Riparazione di beni di consumo
33	Ottici
34	Studi audio video registrazioni
35	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
36	Liuteria.



Allegato B

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportiva.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Case di riposo senza cure mediche.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi.
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.



- 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
- 40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
- 41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
- 40. Liuteria.
- 42. Laboratori di restauro artistico.
- 43. Riparazione di beni di consumo.
- 44. Ottici.
- 45. Fotografi.
- 46. Grafici.

